



IL TRIBUNALE DI URBINO

C.P. n. 3/2018

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Di Patria, Presidente;

dr. Vito Savino, Giudice estensore;

dr. Egidio de Leone, Giudice;

visto il ricorso formulato ai sensi del sesto comma dell'art. 161 L.F. da ICOR DORICA s.r.l., depositato in cancelleria in data 15.5.2018 e vistato dal P.M in data 21.5.2018 (il fascicolo è stato poi restituito alla cancelleria delle procedure concorsuali in data 30.5.2018);

vista la documentazione ad esso allegata (bilancio degli esercizi 2015,2016, 2017; elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti; determinazione ex art. 152 L.F., nelle forme dell'atto pubblico, dell'amministratore della società ricorrente);

RILEVATO

che ICOR DORICA s.r.l. è imprenditore commerciale, versa in stato di crisi e non consegue il possesso congiunto dei requisiti di esenzione di cui al secondo comma dell'art.1 L.F.;

che la società debitrice ha sede nel circondario del Tribunale di Urbino;

che, pertanto, vi è il concorso di tutti i requisiti di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F., ivi incluso il rispetto delle formalità di cui all'art. 152 L.F.;

che pendono istanze di fallimento;

che l'esigenza di tutela del ceto creditorio, enfatizzata dalle pendenza dell'istanza di fallimento e dalla prosecuzione dell'attività di impresa nelle more della presentazione del piano e della proposta, induce all'immediata nomina del Commissario Giudiziale, anche al fine di avvalersi dell'ausilio di quest'ultimo per la delibazione di eventuali istanze ex art. 161, comma sette, L.F.;



P.Q.M.


così provvede:

- assegna a ICOR DORICA s.r.l., con sede a Fossombrone, in Viale Oberdan n. 46, termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, per la presentazione, tramite deposito in Cancelleria, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.; salva la prerogativa di presentare, nel medesimo termine, domanda ai sensi del primo comma dell'art. 182 bis L.F.;
- nomina Commissario Giudiziale il dott. Paolo Balestieri;
- dispone che la società debitrice depositi in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché con successiva cadenza di trenta giorni e fino al momento di integrazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, un'aggiornata relazione finanziaria sull'attività compiuta dall'impresa nella pendenza dei termini, con specificazione di tutti gli avvenimenti finanziari *medio tempore* verificatisi, nonché una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta;
- dispone che tale relazione, anteriormente al deposito in cancelleria, sia comunicata al Commissario Giudiziale affinché quest'ultimo possa operare eventuali rilievi critici;
- dispone che il Commissario Giudiziale, qualora accerti il compimento da parte della società debitrice di condotte riconducibili all'art. 173 L.F., ne dia immediata comunicazione al Tribunale;
- manda la Cancelleria per la pubblicazione del registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, delle relazioni sulla situazione finanziaria;

Urbino, 30.5.2018


Il Giudice estensore

Dott. Vito Savino



Il Presidente

Dott. Massimo Di Patria



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Davide Giorgini